



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

92/2016

Giugno/17/2016 (*)

Napoli 30 Giugno 2016

Con provvedimento del 1° giugno 2016, l'Agenzia individua le anomalie nei dati degli studi di settore, riguardanti il triennio di imposta 2012-2014, che verranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto Fiscale”, consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Anche quest'anno, nell'ottica di una maggiore condivisione e un dialogo diretto tra Agenzia delle Entrate e contribuenti, l'Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni che sono in suo possesso, dando la possibilità a coloro che riceveranno le comunicazioni di anomalia degli studi di settore di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione, nonché di tenerne conto in vista della presentazione del Modello Unico 2016, facilitando in tal modo l'assolvimento spontaneo degli obblighi fiscali.

Orbene, con il provvedimento in esame sono individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2012-2014, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto Fiscale”, consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

MOTIVAZIONI

Tali nuove forme di comunicazione, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, **sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili**, fornendo informazioni utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Come previsto dal Provvedimento del 18 giugno 2015 tali comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, via Entratel, secondo le seguenti modalità:

- *All'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di UNICO 2015, per il periodo di imposta 2014, e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle;*
- *All'indirizzo PEC del contribuente, nel caso in cui lo stesso non abbia delegato l'intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie.*

Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate viene visualizzato ***un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service***, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con l'invio delle citate comunicazioni di anomalie.

FAC-SIMILE DELLA COMUNICAZIONE

I fac-simile delle tipologie di comunicazioni sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia, nella sezione dedicata agli studi di settore.

Sono disponibili anche i fac-simile di comunicazioni agli intermediari e di sms, mail e PEC ai contribuenti, oltre agli indirizzi PEC da cui partiranno i messaggi e ad un documento contenente le risposte alle domande più frequenti pervenute

lo scorso anno in relazione alla precedente campagna di comunicazione delle anomalie.

ESCLUSIONI DALLA COMUNICAZIONE

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che **dalla comunicazione in esame sono esclusi** i contribuenti che:

- *nel frontespizio del modello degli studi di settore hanno indicato i codici 1, 2, 3, 4, 5;*
- *alla data di elaborazione delle comunicazioni hanno cessato l'attività o hanno chiuso la partita IVA o sono deceduti;*
- *sono già stati interessati negli anni 2014 e 2015 da una comunicazione di anomalia rilevata nei dati degli studi di settore;*
- *per il periodo d'imposta 2014 hanno presentato il modello degli studi di settore ma hanno indicato una causa di esclusione (ad eccezione del criterio 21 per la causa di esclusione "7");*
- *hanno barrato, in uno dei periodi d'imposta in relazione al quale è stato elaborato lo specifico criterio (esempio: per il criterio Tipologia 1 per il periodo d'imposta 2013 o il periodo d'imposta 2014), la voce V03 "Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d'imposta precedente" del "Quadro V - Ulteriori dati specifici" del modello studi di settore;*
- *hanno compilato la scheda Annotazioni in GERICO per le tutte annualità oggetto di segnalazione o, per le medesime annualità, hanno trasmesso una segnalazione tramite l'apposito software (ad esempio, se la segnalazione è relativa al periodo d'imposta 2014, per tale annualità viene verificata la presenza di annotazioni o di segnalazioni; se relativa al biennio 2013-2014, per entrambe le annualità viene verificata la presenza di annotazioni e/o segnalazioni, ecc.).*

LE TIPOLOGIE DI ANOMALIA

Il Provvedimento in esame definisce 62 diverse tipologie di casi per il 2016, di cui:

- **54 sono relativi esclusivamente alle attività di impresa;**
- **3 esclusivamente ad attività professionali;**
- **5 ad entrambe le tipologie di reddito.**

In pratica, rispetto alla campagna informativa dello scorso anno, sono state individuate 8 ulteriori tipologie di anomalia.

I nuovi casi riguardano ulteriori ipotesi di soggetti esercenti attività d'impresa con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Nel dettaglio tutte le tipologie di anomalia possono essere esaminate leggendo l'apposita "Specifica tecnica" allegata al provvedimento.

Per ciò che concerne il dettaglio delle tipologie di anomalie da studi di settore individuate per il triennio 2012-2014 per i professionisti, queste riguardano:

- *professionisti che hanno omesso di dichiarare il valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;*
- *professionisti con indicatore Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi superiore al doppio della soglia massima;*
- *professionisti che non hanno indicato dati rilevanti nel modello degli studi di settore;*
- *soggetti che hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e UNICO 2015;*
- *soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore per il triennio 2012 – 2014;*
- *soggetti con incongruenza tra studio di settore presentato e quadro dei dati contabili compilato ai fini dell'applicazione degli studi di settore;*
- *soggetti con incongruenza tra lo studio di settore presentato e gli elementi specifici dell'attività dichiarati.*

Si coglie l'occasione per ricordare che ***i contribuenti che hanno ricevuto le informazioni dall'Agenzia possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse***, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (*articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997*), beneficiando così della riduzione delle sanzioni, graduata in ragione della tempestività delle correzioni.

!!! Attenzione !!!

Il ricorso all'istituto del ravvedimento è fatto salvo a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973).

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC